

## FICHE AMENDEMENT

### Proposition d'amendement à l'Article : 16, partie II

**Déposée par** M. Olivier DUHAMEL  
M. Caspar EINEM  
M. Ben FAYOT  
M. Luis MARINHO  
Mme Anne VAN LANCKER

**Qualité:** - Membres

Mme Pervenche BERÈS  
M. Maria BERGER  
M. Carlos CARNERO  
Mme Elena PACIOTTI

**Qualité:** - Suppléants

---

### Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Parte II

#### Articolo 16 : [Procedura penale]

Per rafforzare la reciproca fiducia tra le autorità competenti degli Stati membri e garantire l'efficacia degli strumenti comuni di cooperazione di polizia e giudiziaria, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa, leggi e leggi quadro che prevedono norme minime riguardanti *in particolare*:

- l'ammissibilità delle prove in tutta l'Unione;
- la definizione dei diritti dei cittadini nei procedimenti penali, nel rispetto dei diritti fondamentali;
- i diritti delle vittime della criminalità;
- altri elementi specifici della procedura penale, individuati in via preliminare dal Consiglio, che delibera *a maggioranza qualificata rinforzata*, previo parere conforme del Parlamento europeo.

---

#### Explication éventuelle :

*Il Consiglio non può adottare delle leggi, ma può, eventualmente, deliberando a maggioranza qualificata rinforzata, ampliare, in certi settori, le basi giuridiche per l'azione dell'Unione.*

*Gli Stati membri concludono già accordi, nel quadro della Convenzione dell'Aja, su numerosi aspetti del diritto di famiglia che hanno un impatto transnazionale.*